REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI

INDICE

Art. 1	Principi generali
Art. 2	Modalità di concessione
Art. 3	Composizione della commissione
Art. 4	Graduatorie
Art. 5	Durata della concessione
Art. 6	Partecipazione alle spese
Art. 7	Requisiti
Art. 8	Controversie
Art. 9	Obblighi
Art. 10	Pubblicità del Regolamento
Art. 11	Abrogazioni ed entrata in vigore
Art 12	Rinvio

Art. 1 - Principi generali

- 1. Il Comune concede in uso gratuito, con priorità a pensionati, lotti di terreno da destinarsi ad orti familiari.
- 2. Ai fini del presente Regolamento, per orto si intende un appezzamento di terreno individuato dal Comune per la coltivazione di fiori, frutta ed ortaggi ad uso del concessionario e della sua famiglia, con divieto di farne commercio.
- 3. La costituzione, la formazione e la regolamentazione gestionale degli orti è di competenza del Comune; la conduzione, le eventuali responsabilità ad essa collegate, la proprietà e l'uso di quanto prodottovi, nel rispetto della normativa vigente, sono dei concessionari degli orti.
- 4. Potrà essere concesso in uso un solo orto per ogni nucleo familiare, intendendo anche le convivenze nella medesima abitazione.

Art. 2 - Modalità di concessione

- 1. La concessione avviene per sorteggio su domanda a seguito di avviso pubblico.
- 2. La domanda deve essere presentata all'ufficio Protocollo del Comune entro il termine di scadenza indicato nell'avviso pubblico.
- 3. La domanda, a cui dovrà essere allegata l'autocertificazione, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 inerente il possesso dei requisiti, dovrà indicare se i richiedenti siano titolari di pensione o in attesa di pensione (con pratica in corso).
- 4. Le domande di concessione, presentate dagli interessati secondo le disposizioni contenute nell'avviso pubblico, saranno sorteggiate in seduta pubblica da apposita commissione, costituita come previsto dal seguente art. 3, che predisporrà la graduatoria degli aventi diritto alla concessione secondo le modalità disciplinate al successivo art. 4, garantendo la priorità nell'assegnazione degli orti ai titolari di pensione o in attesa di pensione.
- 5. Con scadenza quinquennale, o anticipata, qualora sia esaurita la graduatoria, si provvederà a pubblicare nuovo avviso per la formazione della graduatoria di assegnazione.
- 6. Gli assegnatari del precedente bando non avranno alcun diritto di prelazione ma potranno ripresentare domanda qualora in regola con il versamento delle spese di gestione degli anni precedenti (in questo caso, se sorteggiati, avranno diritto a riavere in gestione l'appezzamento precedentemente coltivato).
- 7. Gli orti che dovessero rendersi disponibili per rinuncia dei concessionari, ed eventuali nuovi lotti, saranno concessi utilizzando la graduatoria vigente.
- 8. Qualora il numero di orti da assegnare fosse superiore al numero dei richiedenti, si procederà ad assegnare i lotti rimanenti mediante sorteggio all'interno della graduatoria tra colori i quali abbiano fatto richiesta di un eventuale ulteriore orto familiare.

Art. 3 - Composizione della commissione

- 1. Ai fini della formazione della graduatoria è costituita una commissione formata dai seguenti componenti:
 - Responsabile dell'ufficio tecnico;
 - Segretario generale (o suo delegato), con funzione di presidente;
 - Assessore ai servizi sociali (o suo delegato).

Art. 4 - Graduatorie

- Al fine di predisporre la graduatoria definitiva degli aventi diritto alla concessione, la commissione provvederà al sorteggio in seduta pubblica dapprima delle domande presentate dai titolari di pensione o in attesa di pensione e quindi delle domande presentate da tutti gli altri richiedenti, con priorità ai disoccupati, così da garantire la priorità dapprima ai titolari di pensione o in attesa di pensione e quindi ai disoccupati.
- 2. La graduatoria definitiva, predisposta dalla commissione, è approvata entro trenta giorni con determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico, che successivamente provvede alla concessione degli orti.
- 3. In caso di disponibilità di più lotti, agli aventi diritto alla concessione verrà data facoltà di scelta dell'orto secondo l'ordine progressivo nella graduatoria definitiva, salvo quanto già previsto all'art. 2, punto 6.

Art. 5 - Durata della concessione

1. La concessione ha validità quinquennale, salvo disdetta da una delle parti con preavviso di tre mesi.

2. Sono fatte salve improrogabili ed imprevedibili esigenze dell'Amministrazione comunale che, esclusivamente mediante ordinanza motivata da notificarsi al destinatario, potrà esigere la riconsegna dell'appezzamento senza che il concessionario possa chiedere alcun indennizzo.

Art. 6 - Partecipazione alle spese e progetti di utilità sociale.

- 1. Ai sensi della legge n. 724/94, trattandosi di iniziativa sociale, la concessione avviene a titolo gratuito, previo rimborso spese, come stabilito da apposita deliberazione di Giunta Comunale (art. 1025 del codice civile).
- 2. Il versamento del contributo alle spese relative all'intero quinquennio di concessione dell'orto dovrà avvenire alla sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni, secondo le modalità stabilite nella su indicata delibera. In caso di rinuncia dell'orto prima della scadenza quinquennale della concessione, si procederà alla restituzione delle spese già anticipate relative agli anni susseguenti alla rinuncia stessa.
- 3. Gli assegnatari si impegnano a partecipare a progetti di utilità sociale stabiliti con l'Amministrazione Comunale (quali piccole manutenzioni aiuole e verde pubblico).

Art. 7 - Requisiti

- 1. Possono concorrere alla concessione degli orti tutti i cittadini che alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico siano residenti a Montano Lucino.
- 2. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che possiedono, o abbiano in godimento a qualsiasi titolo, un terreno coltivato o coltivabile ad uso orto familiare nel Comune di Montano Lucino o comuni limitrofi.
- 3. I titolari di pensione o in attesa di pensione (con pratica in corso) avranno priorità nell'assegnazione degli orti.

Art. 8 - Controversie

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico provvederà a dirimere eventuali controversie inerenti alla gestione degli orti che dovessero sorgere fra i concessionari.

Art. 9 - Obblighi

- 1. Il concessionario deve garantire la coltivazione diretta dell'orto.
- 2. La concessione deve intendersi strettamente personale; non è quindi ammessa alcuna forma di successione o di cessione o di diritto familiare, anche se parziale o gratuita dello stesso.
- 3. Il concessionario deve effettuare le coltivazioni tipiche di un orto familiare, con divieto di diversa utilizzazione, specie se a fine di lucro.
- 4. Inoltre il concessionario è obbligato a:
 - a) mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata, onde evitare il formarsi di pozze di acqua anche piovana;
 - b) non realizzare alcuna opera di derivazione di acqua o altro;
 - c) mantenere pulito l'appezzamento assegnato ed i relativi sentieri di accesso;
 - d) non abbandonare sul terreno attrezzi o altri oggetti;
 - e) non tenere né utilizzare, per la coltivazione, sostanze tossiche o inquinanti (anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e sostanze che comunque comportino rischi di tossicità);
 - f) non allevare animali in genere (cani compresi ne è consentita la presenza solo custodita e nel proprio appezzamento);
 - g) non bruciare sterpaglie o altri rifiuti;
 - h) non utilizzare contenitori diversi da fusti in plastica per la raccolta di acqua, con coperchio, di colore verde e forniti dall'Amministrazione Comunale;
 - i) non fare rumori molesti;
 - j) non piantare alberi;
 - k) garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
 - 1) provvedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;
 - m) non collocare ombreggianti a delimitazione degli appezzamenti né altro materiale quale legname, onduline di plastica o fibrocemento ecc.;
 - n) non realizzare opere che alterino l'appezzamento assegnato che, alla scadenza della concessione, dovrà essere restituito nello stato originario;

- o) provvedere alla manutenzione ordinaria del deposito attrezzi collocato sul lotto di terreno assegnato.
- 5. Per i compiti di vigilanza e per eventuali accertamenti l'Amministrazione Comunale può avvalersi sia degli uffici comunali sia delle guardie ecologiche.
- 6. Dopo tre contestazioni scritte per inosservanza degli obblighi di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo, la concessione verrà revocata ed il lotto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi.
- 7. Al momento della riconsegna o al termine della concessione, il concessionario è personalmente responsabile delle condizioni dell'appezzamento.
- 8. Deve essere esclusivamente utilizzato, come deposito degli attrezzi, lo spazio all'uopo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, per il quale valgono gli stessi obblighi e diritti degli appezzamenti.
- 9. Qualora gli assegnatari non partecipino ad alcun progetto di utilità sociale di cui al precedente art. 6, c. 3, gli stessi saranno esclusi da eventuali future assegnazione di orti comunali.

Art. 10 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 11 – Abrogazioni ed entrata in vigore

- 1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto od incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dal vigente statuto comunale.
- 3. E' fatto obbligo a chiunque, per quanto di spettanza, di osservarlo e farlo osservare.

Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano le norme dettate in materia di comodato dal codice civile.